



# LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 24 luglio 2025

## NEWS DEL GIORNO

[Tempistica dell'impugnazione del licenziamento in caso di incapacità del lavoratore](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[I contributi di assistenza sanitaria versati dal coniuge superstite non costituiscono reddito](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro: pubblicato il Decreto](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Lavoratrice in gravidanza: il superamento del comporto non esclude il divieto di licenziamento](#)  
di Redazione

## BLOG

[Illegittimo negare il congedo obbligatorio alla madre intenzionale nelle coppie omogenitoriali](#)  
di Luca Vannoni

## ***Tempistica dell'impugnazione del licenziamento in caso di incapacità del lavoratore***

di **Redazione**

La Corte Costituzionale, con [sentenza n. 111 del 18 luglio 2025](#), ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 1, Legge n. 604/1966, nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione, anche in via stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della sua comunicazione.

La Corte ha osservato che l'onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, previsto, a pena di decadenza, dalla disposizione censurata, pur riconducibile all'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella configurazione degli istituti processuali e fondato sull'esigenza di far emergere in tempi brevi il contenzioso sul recesso datoriale, può tradursi in un ostacolo all'accesso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui, al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento, o comunque in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione, anche stragiudiziale, il lavoratore non sia in grado di comprendere il significato dell'atto datoriale né di determinarsi in merito alle iniziative da assumere.

La Corte ha, quindi, ricondotto a legittimità la norma dichiarata incostituzionale, escludendo, per il lavoratore incapace di intendere e di volere, l'operatività dell'onere della previa contestazione stragiudiziale entro il termine prescritto, pur mantenendo fermo lo sbarramento finale costituito dal termine massimo complessivo per l'impugnazione giudiziale, pari a 240 giorni, dato dalla somma del termine per la contestazione stragiudiziale (fissato, dall'art. 6, comma 1, Legge n. 604/196, in 60 giorni) e del successivo termine per il deposito del ricorso, anche cautelare, o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato (stabilito dal comma 2 in 180 giorni).

Special Event

## **Come scrivere una lettera di licenziamento**

Scopri di più

## ***I contributi di assistenza sanitaria versati dal coniuge superstite non costituiscono reddito***

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta a interpello n. 190/E del 21 luglio 2025](#), ha chiarito che i contributi per l'assistenza sanitaria integrativa versati a una Cassa in qualità di coniuge superstite, inclusi quelli versati in favore del figlio non fiscalmente a carico, non concorrono alla formazione del reddito di pensione, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR.

L'Agenzia precisa che, nel caso in cui il sostituto d'imposta non abbia tenuto conto, nella determinazione del reddito da pensione, della quota di contributi versati alla Cassa, tale importo potrà essere portato in deduzione dalla contribuente in sede di dichiarazione redditi, nel modello 730, al rigo E26 "Altri oneri deducibili", codice 21.

**Special Event**

# **Come si costruisce un piano di welfare**

**Scopri di più**

**NEWS DEL GIORNO**


---

## ***Protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro: pubblicato il Decreto***

di **Redazione**

È stato pubblicato in data 22 luglio 2025 nell'area Pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro, il [Decreto n. 95 del 9 luglio 2025](#), che recepisce il protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, contenuto nell'allegato A.

Il D.M. dispone che i datori di lavoro dovranno trasmettere alla sede INPS territorialmente competente gli accordi sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del protocollo, che prevedono l'erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.



**NEWS DEL GIORNO**

---

***Lavoratrice in gravidanza: il superamento del comporta non esclude il divieto di licenziamento***di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 maggio 2025, n. 12060, ha ritenuto che, in materia di tutela delle donne lavoratrici, il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia non esclude l'operare del divieto di licenziamento di cui all'art. 54, D.Lgs. n. 151/2001, ove risulti lo stato di gravidanza della lavoratrice, rimanendo intatte le esigenze di protezione poste a base del divieto in parola, volto a consentire che l'esperienza della maternità non sia intaccata dalle preoccupazioni connesse alla perdita del posto di lavoro.

**Master di specializzazione****Diritto del lavoro****Scopri di più**

## ***Illegittimo negare il congedo obbligatorio alla madre intenzionale nelle coppie omogenitoriali***

di **Luca Vannoni**

Con la [sentenza n. 115/2025](#), depositata il 21 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-bis, D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui riconosce il congedo obbligatorio di 10giorni solo al "padre lavoratore", escludendo la possibilità che il beneficio sia fruito dalla lavoratrice quando e? secondo genitore equivalente (o madre intenzionale) in una coppia di 2donne risultanti genitori nei Registri dello stato civile.

La questione era stata sollevata dalla Corte d'Appello di Brescia nell'ambito di un giudizio promosso da un'associazione impegnata nello sviluppo e diffusione di una cultura del rispetto dei diritti delle persone LGBTI+ contro l'INPS, per condotta discriminatoria: l'Istituto previdenziale, infatti, aveva predisposto un sistema informatico che impediva alle coppie di genitori dello stesso sesso di presentare domanda in via telematica sul portale web dell'Istituto per fruire dei congedi parentali, dei periodi di riposo e delle indennità? previsti dal D.Lgs. n. 151/2001.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ritenendo il carattere discriminatorio della condotta dell'INPS, cui aveva ordinato di modificare il proprio sistema informatico di ricezione delle domande amministrative in modo da rendere possibile, alle coppie che risultassero genitori dai Registri dello stato civile, di inserire i loro codici fiscali a prescindere dal genere, con condanna dell'Istituto al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo.

Nel corso del giudizio di appello, oltre alla questione "telematica", l'associazione, in via incidentale, sottolineava come il giudice di primo grado si fosse limitato a ordinare all'INPS la modifica del sistema senza affermare il diritto delle coppie di genitori dello stesso genere riconosciute nei Registri dello stato civile di fruire dei congedi al pari delle coppie eterosessuali.

In particolare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001, dov'è presente una distinzione di genere, la questione è stata giudicata risolvibile solo con intervento da parte della Corte Costituzionale.

La Corte rimettente ha ritenuto la norma censurata in contrasto con l'art. 3, Costituzione – per violazione del principio di uguaglianza – e con l'art. 117, comma 1, in relazione all'art. 4, Direttiva (UE) 2019/1158, che impone agli Stati membri, in caso di riconoscimento interno del "secondo genitore equivalente", il diritto al congedo di paternità.

Il Legislatore italiano, recependo la direttiva, ha introdotto l'art. 27-*bis*, che conferisce il congedo obbligatorio esclusivamente al "padre lavoratore". Tuttavia, nella prassi amministrativa e giurisprudenziale nazionale, si è consolidata la trascrizione nei Registri dello stato civile di atti che riconoscono 2 madri come genitori, ad esempio in esito a PMA praticata all'estero.

Secondo la Corte di Appello, questa prassi comporta un riconoscimento giuridico del doppio legame genitoriale. Pertanto, escludere la madre intenzionale dal beneficio del congedo obbligatorio contrasta con il principio di non discriminazione e con l'interesse del minore, centrale nel nostro ordinamento e tutelato dagli artt. 30 e 31, Cost.

L'INPS e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si erano opposti al riconoscimento, invocando il rischio di una "discriminazione al contrario" e sottolineando che l'iscrizione nei registri di stato civile avrebbe solo effetti dichiarativi, non costitutivi.

La Corte Costituzionale ha ritenuto infondate tali obiezioni, sottolineando come il diritto vivente e le pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità abbiano già chiarito che l'interesse del minore impone il riconoscimento di entrambi i genitori in tutte le situazioni in cui vi sia un'assunzione condivisa di responsabilità parentale. Laddove vi sia un riconoscimento legale della genitorialità, non è ammissibile escludere uno dei 2 genitori dal godimento dei diritti che la legge prevede per la cura e l'assistenza del figlio. Il dato formale dell'iscrizione nei Registri anagrafici – validato da precedenti giurisprudenziali – è sufficiente a fondare la titolarità di tali diritti, compreso quello al congedo obbligatorio di dieci giorni previsto per il "padre".

Oltre a segnare un ulteriore passo verso la piena equiparazione delle famiglie omogenitoriali a quelle eterosessuali, almeno laddove lo *status* genitoriale risulti formalizzato nei Registri di stato civile, la sentenza comporta evidenti conseguenze giuslavoristiche, imponendo all'INPS e agli altri attori istituzionali un adeguamento sostanziale alle nuove indicazioni costituzionali.



Master di 5 mezze giornate

**Consulenza del Lavoro Innovativa**  
competenze digitali e strategiche

Scopri di più >